



COMITATO PUBBLICI DIPENDENTI REGIONALI

Prot. N. 03/488

Palermo, 14 aprile 2003

OGGETTO: richiesta immediata applicazione del contratto di ordinamento professionale –
Personale del comparto non dirigenziale.

Al Presidente della Regione Siciliana
On.le Salvatore Cuffaro
Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'Orleans
Palermo

All'Assessore Regionale alla Presidenza
On.le David Costa
Ufficio di Gabinetto
Viale Regione Siciliana, n° 2226
Palermo

e, p.c.
Al Segretario Generale
Dott. Gaetano Scaravilli
Palazzo d'Orleans
Palermo

e, p.c.
Al Dirigente Generale del Personale
Dott. Alfredo Tommaso Liotta
Viale Regione Siciliana, n° 2226
Palermo

Grazie alla “delegificazione” del rapporto di lavoro dei lavoratori regionali (introdotta dalla Legge Regionale n° 10 del 15 maggio 2000) in data 23 maggio 2001, il governo regionale e le organizzazioni sindacali, dopo una lunga e turbolenta stagione, sono pervenuti alla sottoscrizione del “1° Contratto di ordinamento professionale”. L'Atto in questione disegna, per la prima volta nella storia della Regione Siciliana, un sistema ordinamentale vero che, sia nelle procedure che nelle declaratorie, è totalmente conforme all'ordinamento professionale nazionale delle regioni e degli ee.II. sottoscritto tra l'Aran e le OO.SS..

Il contratto, recepito con il D.P. 10 del 2001, contiene, inoltre, una norma transitoria, l'art. 13, che, in prima applicazione, definisce completamente e correttamente il percorso previsto dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo 5 della Legge regionale 10/2000 e che “rende giustizia” di alcune “incompletezze” ed “anomalie” contenute nel percorso

disegnato nell'accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P. 9/2001). Tali "ingiustizie" avevano causato la mancata "adesione pattizia" da parte di ben 5 sigle sindacali ed uno sciopero generale dei lavoratori regionali, cui hanno preso parte più di 6.000 dipendenti, che convinse il governo regionale e tutte le altre sigle sindacali (esclusa la CGIL) a "risedersi al tavolo". Infatti, il contratto del 23 maggio 2001:

- corregge la massificazione nell'area D di tutti gli ex assistenti che erano stati sistemati "sic et simpliciter" (da quello con un anno di servizio a quello con 30 anni di servizio) nella posizione D2 e che, invece, per effetto della valutazione della anzianità verranno "spalmati", al termine del percorso formativo, in tre diverse posizioni D2, D3 e D4, per non tacere della differenziazione tra funzionari e funzionari direttivi (sottolineiamo che il Cobas/Codir aveva rivendicato anche la valorizzazione, non accolta, dei titoli di laurea);
- valorizza l'esperienza del personale apicale dell'area C distribuendo gli ex operatori in tre posizioni orizzontali ed introducendo la figura dell'istruttore direttivo che consente una differenziazione, nell'ambito della stessa area, che tenga in considerazione l'esperienza, la professionalità ed i titoli di studio dei dipendenti nell'attribuzione di funzioni organizzative;
- distribuisce il personale ex 3° livello giuridico (agenti tecnici, autisti, custodi BB.CC., agenti tecnici forestali etc.) in tre posizioni orizzontali C2, C3 e C4 che tiene conto di anzianità, titoli di studio e percorso formativo svolto. Inoltre, conferisce ai dipendenti posti in posizione C4 l'ingresso nell'ambito degli istruttori direttivi facendo una "scrematura" di coloro che possono aspirare a posizioni organizzative;
- con l'inserimento in C1 e C2 di coloro che, con il DP 9/2001, erano stati inseriti nell'area B, rispetta ed obbedisce a quanto previsto dall'ordinanza della Corte dei Conti n° 184 del 9 marzo 1990 (che si allega in copia). La sentenza definisce, infatti, "equiordinate" le qualifiche di agente tecnico, commesso ed operaio aggiungendo che "non vi è ragione di discriminare fra l'esperienza di servizio acquisita da un commesso ed operaio e quella acquisita da un agente tecnico" e che le tre qualifiche "rappresentano tre diverse specificazioni di una stessa qualifica".

Ma il governo regionale dal 2 luglio 2001 ha iniziato, è il caso di dirlo, una politica del personale assolutamente discriminatoria. Per la dirigenza l'applicazione del contratto è avvenuta in modo spedito, non applicando neanche i principi selettivi previsti dall'articolo 13 del contratto della dirigenza incappando anche in censure e condanne pronunciate dall'Autorità giudiziaria (vedi per ultimo la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22 gennaio 2003), anzi, si è pure proceduto alla ulteriore nomina di dirigenti di prima fascia senza alcuna procedura selettiva o concorsuale. Addirittura, invece, è stata applicata la legge 10 del 2000 in modo retroattivo per consentire la progressione verticale ai funzionari di 7° livello assunti dopo il 15 maggio 2000 promuovendoli inspiegabilmente a dirigente ed inserendoli in un'area che, per legge, è ad esaurimento. Per i dipendenti del comparto non dirigenziale, invece, il governo, nel mese di dicembre 2002, ha fatto introdurre fra le "norme urgenti di carattere finanziario" un articolo di Legge, il 14, che, nel fare una sorta di moratoria dell'ARAN, prescrive di "armonizzare" i contratti di lavoro dei regionali all'art 3 e 97 della Costituzione italiana.

Nel frattempo, va sottolineato, la maggior parte degli enti non economici dimostrando una chiara volontà politica di rispetto degli accordi contrattuali, ha

correttamente proceduto alla piena applicazione del contratto di lavoro in tutto il suo articolato sia in relazione alle progressioni verticali che orizzontali con l'emissione dei relativi singoli decreti di inquadramento giuridico (da quasi due anni...). Anzi, in alcuni enti non economici, proprio in questi giorni, si sta procedendo, ai sensi di legge e dell'art 5 del contratto di lavoro, alle ulteriori progressioni verticali ed orizzontali.

La nostra organizzazione sindacale, interrompendo responsabilmente le iniziative di protesta in seguito all'incontro del 17 febbraio 2003 in cui la S.V. onorevole ha dato precise garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori, ha voluto privilegiare la strada del dialogo ben sapendo che **l'Amministrazione non dispone di un potere unilaterale in materia già oggetto di contrattazione**. D'altra parte se il governo regionale avesse voluto operare contro i diritti dei lavoratori dipendenti avrebbe già scelto questo iter quando, nell'autunno 2001, la Corte dei Conti tentò di mettere in discussione sia il contratto della dirigenza che dei dipendenti.

Proprio per questo motivo e per contribuire utilmente alla discussione, la scrivente O.S. ha inoltrato al governo regionale un parere "pro-veritate" prodotto dal docente della cattedra di diritto amministrativo dell'Università di Palermo, professor Mazzamuto, dal quale si evince, chiaramente, come nel merito non vi sia un percorso preciso da seguire, ma si tratti solo di operare una precisa scelta politica. Se il governo regionale decidesse di lasciarsi convincere dalle tesi sostenute dall'avvocata Giuseppina Tutino dell'Avvocatura, procederebbe alla revoca del percorso di reinquadramento previsto dagli art 13 e 15 del D.P. 10/2001 nel timore che qualche cittadino (non dipendente della p.a.) escluso dalla norma di prima applicazione (?) impugni il provvedimento. Ma è noto che, essendo stato pubblicato detto provvedimento il 2 luglio 2001, i termini di 60 giorni sono ampiamente scaduti ed, inoltre, la Legge 10 del 2000, espressamente, vieta sino al 31 dicembre 2003 il bando di concorsi pubblici. E' del tutto evidente che, qualora dovesse prevalere questo orientamento, l'amministrazione sarebbe, inevitabilmente, sottoposta ad un numero di iniziative giudiziarie proporzionali per numero al numero dei dipendenti che, dopo 2 anni dalla firma del contratto, e dopo 18 mesi di applicazione economica (quando non anche giuridica) si vedrebbero negare un diritto ormai acquisito.

Tale scelta porterebbe, conseguentemente, all'apertura di uno scenario fortemente conflittuale in cui ci troveremmo costretti ad innescare procedure giudiziali in cui andare ad eccepire, ove ritenuto necessario, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 10 del 2000 con la conseguente retrocessione nell'area D di 2.000 dirigenti collocati oggi nella terza fascia e che con la legge 10/2000 avevano fatto, "ope legis", il passaggio verticale. D'altra parte, la sentenza 194/2002 della Corte Costituzionale è relativa non ad accordi contrattuali, ma proprio al contenuto incostituzionale della Legge nazionale che prevedeva la promozione dal comparto dei dipendenti al comparto della dirigenza presso il Ministero delle finanze.

Ma la scrivente O.S. è certa che il governo regionale vorrà chiudere la vicenda applicativa del contratto nel modo più veloce possibile proprio per garantire un rilancio dell'azione amministrativa di cui la nostra Sicilia ha bisogno. **E' proprio per questo motivo che ci troviamo, invece, disponibili a subire le osservazioni dell'Avvocatura dello stato nel senso di una modifica delle previsioni contenute nell'articolo 5 del contratto di ordinamento professionale: le riserve nelle progressioni verticali, a regime, potrebbero ragionevolmente essere ridotte secondo quanto previsto dalle pronunce più volte effettuate dalla Corte Costituzionale. Tale soluzione darebbe**

concretezza ad una previsione costituzionale e sarebbe, quindi, molto più di un marchio di “parvenza” di legittimità del percorso scelto.

Altro aspetto che ci sembra utile sottolineare, come d'altra parte era stato da questa O.S. segnalato durante la contrattazione, la necessità di subordinare tutte le progressioni effettuate (anche quelle incidentalmente discendenti dal D.P. 9 del 2001), al “principio consensualistico” da parte del dipendente e che, per la scrivente O.S., rimaneva sottinteso. In questo caso (l'accordo del 28 febbraio 2001 non escludeva la necessità del consenso), che fra l'altro potrebbe combaciare con un'esigenza transitoria dell'amministrazione, eventuali differenze tabellari discendenti da una “ricollocazione” nel rispetto di una volontarietà del lavoratore, potrebbero essere riassorbite nel Maturato Economico Individuale. In alternativa a questa ipotesi si propone di procedere, contrattualmente, alla creazione di una nuova area professionale d'intersezione tra le aree (dotata di apposita declaratoria), transitoria ed ad esaurimento, denominabile **ASAP** “Area dei servizi ad alta professionalità e contenuto tecnologico” agganciata economicamente all'area C e D dove collocare, a richiesta, il personale dell'area C e D che, essendo inserito nelle liste dell'art. 39 della legge 10/2000, ovvero che non essendo in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, chieda di svolgere, permanentemente (e comunque sino all'esistenza dell'area ASAP), in analogia all'articolo 19 comma 4 e come consentito dall'art. 5 comma 11 e 12 della legge 26 marzo 2002, n° 2, le mansioni ad alto contenuto professionale e tecnologico di provenienza. A tale personale, al termine di ogni anno solare, si potrebbe consentire, a richiesta, il passaggio, irreversibile, nell'area cui si è collegati economicamente.

In ogni caso, non si può tacere sulla necessità, prevista anche questa nel D.P. 10/2001, di stabilizzare in A e B il personale LSU già in servizio alla regione siciliana ed attualmente in servizio quasi unicamente presso l'assessorato al lavoro (2700 unità su 3.600) e spesso in uffici in cui i carichi di lavoro non sono certificabili. Ci sia consentito, perciò, di manifestare l'esigenza, legata ad una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, di assegnare la delega sulla gestione complessiva degli lsu, ad incominciare da una oculata ri-distribuzione, al solo Dipartimento del personale che in questa materia, a nostro avviso, non può ricoprire l'attuale marginale ruolo.

Auspichiamo pertanto, alla luce di quanto suesposto e nella direzione prioritaria dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, la volontà, da parte della S.V. Onorevole, considerando assolutamente legittimo il D.P. 10 del 2001, a determinare le condizioni per l'immediata emissione dei decreti di inquadramento giuridico.

D'altra parte, essendo la questione legata all'interpretazione di disposizioni contrattuali, va comunque affrontata secondo le disposizioni codicistiche (art. 1362 ss. Cod. civ.) come, peraltro, evidenziato dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, nel recente parere del 25 marzo 2003, in merito alla possibilità, ritenuta legittima, di rinnovare i contratti ai precari impiegati nei servizi di salvaguardia del patrimonio edilizio dal rischio sismico, corrispondendo, rispettivamente, il trattamento dirigenziale per gli LSU laureati ed il trattamento di Funzionario D1 per gli LSU diplomati.

Distinti Saluti.

F.to
I segretari generali
Dario Matranga – Marcello Minio